

Edizione di lunedì 30 Dicembre 2019

IMU E TRIBUTI LOCALI

Dal 2020 aliquote Imu revisionate a seguito dalla fusione con la Tasi

di **Fabio Garrini**

AGEVOLAZIONI

La metamorfosi di super e iper ammortamento nella Legge di Bilancio 2020 – I° parte

di **Debora Reverberi**

IVA

Termini di emissione della fattura elettronica per servizi

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

AGEVOLAZIONI

Garanzia Ismea per gli investimenti in agricoltura innovativa

di **Luigi Scappini**

CONTENZIOSO

Abuso del processo e condanna per responsabilità aggravata

di **Luigi Ferrajoli**

IMU E TRIBUTI LOCALI

Dal 2020 aliquote Imu revisionate a seguito dalla fusione con la Tasi

di **Fabio Garrini**

La **Legge di bilancio**, nella **soppressione della Tasi** a seguito dell'accorpamento con l'Imu, ha riformulato la disciplina delle aliquote dell'imposta municipale, introducendo una **limitazione per i Comuni alla possibilità di differenziare le proprie aliquote**: dal 2021 (quest'ultima previsione è infatti differita di un anno) il Comune potrà continuare a stabilire la misura del prelievo per le diverse fattispecie, ma si dovrà attenere ad uno specifico schema che sarà **identico per tutti i comuni italiani**.

Tale misura costituisce una limitazione alla **potestà regolamentare** del singolo ente, ma ha il pregio di **semplificare molto gli adempimenti richiesti ai contribuenti**, che talvolta si sono trovati alle prese con delibere oltremodo "fantasiose", senza dimenticare che i vincoli incrociati tra Imu e Tasi creavano delle situazioni certe volte (ingiustificatamente) articolate.

La previgente articolazione delle aliquote Imu e Tasi

Spesso, anche recentemente, sulle [pagine della presente rivista telematica](#) ci siamo occupati del **complesso meccanismo** che governava le aliquote Imu e Tasi.

L'imposta sui servizi indivisibili, infatti, era caratterizzata da un **vincolo incrociato** con la corrispondente aliquota Imu: la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non poteva essere in ogni caso superiore all'**aliquota massima consentita per l'Imu (1,06 per cento** per la generalità degli immobili).

A questo occorre aggiungere l'ulteriore considerazione che **non esistevano limiti alla differenziazione** delle aliquote Imu, ragione per cui **ogni ente poteva stabilire liberamente categorie di immobili** alle quali attribuire **diverse aliquote**.

Sul tema, la [circolare 3/DF/2012](#) affermava che tale diritto di diversificazione doveva essere ispirato ai criteri di **ragionevolezza** e **non discriminazione** (per **agevolare** situazioni meritevoli e **disincentivare** situazioni meno meritevoli). Secondo il Ministero questo sarebbe dovuto avvenire tramite una differenziazione nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle **singole categorie**.

Ma tale interpretazione non sempre limitava l'estro creativo della **singola amministrazione**.

Questo evidentemente comportava la **creazione di infinite fattispecie nei diversi comuni Italiani**, obbligando il contribuente (o il suo consulente) ad una attenta lettura del regolamento comunale.

La nuova disciplina delle aliquote Imu

La soppressione della Tasi ha avuto, quale beneficio immediato, la **scomparsa di ogni necessità di effettuare la verifica incrociata tra le due imposte**: dal 2020 è prevista unicamente l'Imu, e quindi occorre semplicemente verificare quale sia l'aliquota dell'imposta municipale applicabile alla specifica fattispecie.

La Legge di bilancio, avendo comportato la **soppressione della Tasi** (scelta condivisibile, visto che i due tributi presentavano **forti sovrapposizioni**), ha stabilito che il **gettito della tassa sui servizi** sarà sostituito dall'**Imu**, che quindi sarà fondata su **un'aliquota base incrementata**, che sale dallo 0,76% allo **0,86%**.

Aliquota che ciascun Comune può portare **sino all'1,06%**; viene concesso, ai Comuni che hanno già esercitato in passato la facoltà di aumentare l'aliquota Tasi dello 0,8 per mille, di incrementare, dal 2020, l'aliquota Imu fino all'1,14%.

Ma l'aspetto più interessante, a parere di chi scrive, risiede nella **tipizzazione delle ipotesi** alle quali ciascun ente potrà attribuire una diversa aliquota.

Ai sensi del **comma 756, a decorrere dall'anno 2021** (quindi, per il 2020, ogni Ente avrà ancora libertà di azione), i Comuni potranno diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle **fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**.

Il rinvio nell'applicazione di tale previsione è probabilmente legato all'iter di approvazione di detto decreto, che dovrà essere adottato entro **centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge**, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

Il **comma 757** obbliga i Comuni ad avvalersi di una sorta di **griglia di aliquote** messa a disposizione dal Portale del federalismo fiscale tramite un'applicazione che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto citato, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera di approvazione delle stesse.

Pertanto, la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre effetti.

Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di elaborazione e trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, la realizzazione di tale sistema dovrebbe produrre la **semplificazione e razionalizzazione del tributo** ai fini dell'applicazione dello stesso e della determinazione degli importi da corrispondere da parte del contribuente.

Questo però, come detto, **solo dal periodo d'imposta 2021**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

**NOVITÀ FISCALI 2020: LA LEGGE DI BILANCIO
E IL COLLEGATO FISCALE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

La metamorfosi di super e iper ammortamento nella Legge di Bilancio 2020 – 1° parte

di Debora Reverberi

La Legge di Bilancio 2020, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, **introduce un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi commisurato al loro costo di acquisizione.**

Tramontano dunque le discipline di super e iper ammortamento, rispettivamente introdotte dall'**articolo 1, commi 91–94, L. 208/2015** (c.d. Legge di Stabilità 2016) e dall'**articolo 1, commi 8–11, L. 232/2016** (c.d. Legge di Bilancio 2017): il nuovo incentivo, pur ereditando ambito applicativo soggettivo e oggettivo dai precedenti, cambia natura tramutandosi **da maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti**, ai fini della deduzione dall'Ires o dall'Irpef delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, **a credito d'imposta.**

La previgente disciplina di maggiorazione dell'ammortamento, da ultimo prorogata dal **D.L. 34/2019** (c.d. Decreto Crescita), per quanto concerne il super ammortamento, e dalla **L. 145/2018** (c.d. Legge di Bilancio 2019) per quanto concerne l'iper ammortamento, **resta applicabile agli investimenti in beni strumentali "prenotati al 31.12.2019"** ovvero in caso di contestuale:

- ordine confermato dal fornitore;
- versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene.

L'attuale disciplina è applicabile in un **ambito temporale circoscritto al periodo d'imposta 2020, per gli investimenti effettuati a decorrere dal 01.01.2020 fino al 31.12.2020, ovvero entro il 30.06.2021** a condizione che entro la data del 31.12.2020 sia **soddisfatta la duplice condizione** relativa all'ordine e all'acconto minimo del 20%.

Il credito d'imposta è riconosciuto, come nella formulazione previgente, per gli investimenti in **beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato.**

L'ambito applicativo soggettivo è esteso a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e **dal regime fiscale di determinazione del reddito.**

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, soggette ad altra procedura

concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, nonché le imprese **destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'[articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001](#)**.

La fruizione del beneficio è ammessa esclusivamente tramite compensazione in F24, ai sensi dell'[articolo 17 D. Lgs. 241/1997](#).

L'utilizzo del credito è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

La compensazione del credito d'imposta non soggiace ai limiti di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#), di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#) e di cui all'[articolo 31 D.L. 78/2010](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, ma deve rispettare le seguenti regole:

- **deve avvenire in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 nel caso di beni immateriali dell'allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017;**
- **decorre dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione o a quello di avvenuta interconnessione per beni 4.0;**
- **richiede apposita comunicazione al Mise, secondo modello, contenuto, modalità e termini di invio da definirsi in un Decreto direttoriale di prossima emanazione;**
- **sono vietati la cessione e il trasferimento del credito d'imposta anche all'interno del consolidato fiscale.**

Sono esclusi dall'agevolazione i seguenti beni:

- **beni compresi nell'[articolo 164, comma 1, Tuir](#) (veicoli e altri mezzi di trasporto);**
- **beni per i quali il D.M. 31.12.1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;**
- **fabbricati e costruzioni;**
- **beni di cui all'[allegato 3](#) annesso alla L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);**
- **beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.**

Quanto agli oneri documentali, anch'essi risultano modificati nella nuova disciplina.

In relazione agli investimenti dell'[allegato A](#) e dell'[allegato B](#) annessi alla Legge di Bilancio 2017 di **costo di acquisizione unitario superiore a euro 300.000** (euro 500.000 nella precedente disciplina), **le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice** (una **perizia tecnica giurata** nella precedente disciplina), redatta da un ingegnere o da un perito iscritti nei relativi albi, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, che attesti il possesso dei requisiti tecnici e di interconnessione.

In caso di beni di **costo unitario inferiore o uguale a euro 300.000** resta ferma la **facoltà di adempiere all'obbligo di attestazione con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante**, di cui al D.P.R. 445/2000.

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati, **da conservare a pena di revoca del beneficio, devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni della Legge di Bilancio 2020.**

Il credito d'imposta è commisurato al **costo di acquisizione del bene, determinato ai sensi dell'[articolo 110, comma 1, lettera b\), Tuir.](#)**

Il nuovo assetto degli incentivi per investimenti in beni strumentali è strutturato, quanto ad intensità e limiti di costo, in relazione alle **seguenti diverse tipologie di beni agevolabili:**

- **beni materiali strumentali nuovi**, i medesimi di cui alla previgente disciplina del **super ammortamento** introdotta dalla **208/2015** (c.d. Legge di Stabilità 2016);
- **beni materiali strumentali nuovi 4.0**, ricompresi nell'[allegato A](#) annesso alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017), i medesimi di cui alla previgente disciplina dell'**iper ammortamento dei beni materiali**;
- **beni immateriali strumentali nuovi 4.0**, ricompresi nell'[allegato B](#) annesso alla **232/2016** (c.d. Legge di Bilancio 2017), i medesimi di cui alla previgente disciplina dell'**iper ammortamento dei beni immateriali**.

Nella tavola sinottica di seguito illustrata si riepilogano **le aliquote del credito ed i tetti per investimenti complessivi, nonché il numero di quote annuali di fruizione in compensazione**, introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 **per ciascuna categoria di beni strumentali sopra identificata:**

Categoria di bene	Investimenti complessivi	Credito d'imposta	Quote annuali
Bene materiale strumentale nuovo – ex super ammortamento	Fino a 2 milioni di euro	6%	5
Bene materiale strumentale nuovo compreso in allegato A Legge di Bilancio 2017 – ex iper ammortamento	Fino a 2,5 milioni di euro	40%	5

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Termini di emissione della fattura elettronica per servizi

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Ai fini della **determinazione del reddito di impresa di competenza** i corrispettivi delle **prestazioni di servizi** si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, **alla data in cui le prestazioni sono ultimate**, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di **maturazione dei corrispettivi**. La norma di riferimento è [l'articolo 109, comma 2, lettera b\), Tuir](#).

Alla fine del periodo di imposta occorre quindi rilevare per competenza i **ricavi per prestazioni di servizi ultimate**, per le quali **non sia ancora stata emessa fattura**.

I **termini per emettere una fattura** sono diversi dai termini di competenza dei ricavi.

È da sottolineare infatti che **ai fini Iva l'effettuazione dell'operazione**, è determinata ai sensi dell'[articolo 6, D.P.R. 633/1972](#) che, in particolare al comma 3, recita: *“Le prestazioni di servizi si considerano effettuate **all'atto del pagamento del corrispettivo**. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si **considerano effettuate al momento in cui sono rese**, ovvero, se di **carattere periodico o continuativo**, nel mese successivo a quello in cui sono rese”*.

Se, anteriormente al pagamento del corrispettivo, o indipendentemente da esso, **viene emessa fattura, l'operazione si considera effettuata**, limitatamente all'importo fatturato, alla **data della fattura**.

L'Iva relativa alle prestazioni di servizi diviene **esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate** e l'imposta è versata dopo essere confluita nella liquidazione Iva di riferimento.

Nei rapporti con l'estero le prestazioni di servizi **di cui all'articolo 7-ter** (ossia le prestazioni di servizi generici), rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli **articoli 7-quater** (relative ai servizi in deroga) e **7-quinquies**, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano **effettuate nel momento in cui sono ultimate** ovvero, se di carattere periodico o continuativo, **alla data di maturazione dei corrispettivi**.

Se, anteriormente al verificarsi degli eventi descritti, è **pagato in tutto o in parte il corrispettivo**, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato,

alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in **modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno** e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano **effettuate al termine di ciascun anno solare** fino all'ultimazione delle prestazioni medesime.

A partire dal 1° luglio 2019, ai sensi dell'[articolo 21, comma 2, lettera g-bis, D.P.R. 633/1972](#) occorre indicare in fattura la ***“data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, **semprech  tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura**”***.

La **fattura immediata**   emessa (inviata al Sdl) **entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione** determinata ai sensi del citato **articolo 6**.

In deroga, per le prestazioni di **servizi individuabili attraverso idonea documentazione**, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, pu  essere emessa una **sola fattura differita**, recante il dettaglio delle operazioni, **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione**.

L'Agenzia delle entrate torna sui termini di emissione delle fatture per prestazioni di servizi, con la [risposta n. 528 del 16 dicembre 2019](#), ribadendo che non   corretto parlare di fatturazione differita ***“se il pagamento del corrispettivo avviene solo successivamente all'emissione della fattura e, dunque, la prestazione non si considera ancora effettuata, n  l'imposta   quindi esigibile, al momento della fatturazione. Si  , invece, in presenza di una fattura che documenta pi  prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considera effettuata e, di conseguenza, l'imposta si rende esigibile) coincide con l'emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file (cfr. la [risposta ad interpello n. 389 del 24 settembre 2019](#)). La fattura va, quindi, trasmessa allo Sdl entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, momento che coincide con la data riportata sulla stessa fattura”***.

Nel caso in cui sia stata emessa una fattura per prestazioni di servizi **in data 31 dicembre 2019**, la trasmissione dovr  avvenire **entro il 12 gennaio 2020 per non incorrere in sanzioni**. **L'emissione della fattura in data 15 gennaio 2020 comporta, invece, l'applicazione di sanzioni**.

La mancata emissione della fattura nel termine predetto, cui va equiparata la tardivit  di tale adempimento (cfr. la [circolare 23/E del 25 gennaio 1999](#), punto 2.1), derivante dalla non tempestiva trasmissione allo Sdl, **comporta in particolare l'applicazione delle sanzioni** di cui all'**articolo 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997** (violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto), ossia, per ciascuna violazione:

1. a) ***“fra il novanta e il centoottanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato”*** con un minimo di 500 euro (comma 1, primo periodo e comma 4);

2. b) **“da euro 250 a euro 2.000** quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo” (comma 1, ultimo periodo).

Master di specializzazione

ADEMPIMENTI E NOVITÀ IVA 2020

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Garanzia Ismea per gli investimenti in agricoltura innovativa

di Luigi Scappini

Ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, D.Lgs. 102/2004](#), Ismea può **concedere** la propria **garanzia** per **finanziamenti** a **breve**, a **medio** e **lungo** termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'**articolo 107 Tub** e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e **destinati** alle **imprese** operanti nel settore **agricolo**, **agroalimentare** e della **pesca**.

L'[articolo 41, comma 2, D.L. 124/2019](#) (il cd. **Decreto Fiscale** collegato alla legge di Bilancio per il 2020), convertito in **L. 157/2019**, pubblicata nella **Gazzetta Ufficiale del 24.12.2019**, **estende** tale possibilità anche agli **investimenti** effettuati in **tecnologie innovative** in agricoltura, con il preciso fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del comparto primario.

A questo deve aggiungersi l'ulteriore obiettivo che si pone il Legislatore nell'**estendere il campo di applicazione della garanzia di Ismea**, consistente nell'accompagnare e supportare le aziende in un percorso di **innovazione tecnologica** che le migliori anche da un punto di vista **gestionale**.

Viene, in particolare, previsto che le **garanzie** di Ismea vengono **concesse** a titolo **gratuito** per le iniziative volte allo sviluppo di **tecnologie innovative**, anche con il fine di **contrastare** e **prevenire** i **danni** causati dalla **fauna selvatica** alle imprese agricole, dell'**agricoltura di precisione** e delle nuove tecniche di irrigazione o la **tracciabilità** dei **prodotti** con **tecnologie emergenti**, comprese quelle **blockchain**, l'**intelligenza artificiale** e l'*internet* delle cose.

Come noto, nel caso di prestazione di garanzie a titolo gratuito, le stesse devono essere disposte nei limiti di cui ai **Regolamenti n. 1407/20132 e n. 1408/2013**, relativi all'applicazione degli **articoli 107-109 TFUE**.

L'**articolo 107 TFUE**, ha il preciso compito di definire e individuare compiutamente quando un **aiuto** possa considerarsi **di Stato** e in quanto tale sia **incompatibile** con le norme relative al mercato interno.

Con specifico riferimento al **settore agricolo** e a quello forestale, l'**articolo 107**, al **§ 2, lettera b)**, prevede la **compatibilità** con il mercato interno per gli aiuti che hanno il **fine** di **ovviare** a eventuali **danni** causati da **calamità naturali** o da altri **eventi a carattere eccezionale**, mentre il successivo **§ 3**, alla **lettera c)**, considera come **compatibili** gli aiuti di Stato destinati a sostenere e agevolare lo **sviluppo** dei **settori agricoli e forestali** e quello delle zone rurali, a

condizione, ovviamente, che non comportino un'alterazione delle condizioni di scambio interno.

L'[articolo 3 Regolamento UE 1408/2013](#), disciplinante le regole relative agli **aiuti de minimis** per il settore agricolo, fissa il **tetto massimo** entro il quale l'aiuto erogato è ammissibile a **20mila euro** (esteso a 25mila in determinate ipotesi), ragion per cui, l'**articolo 41, comma 2** in commento, individua in **20mila euro il limite massimo di costo ammesso**, rimandando comunque a quanto previsto dai **Regolamenti 1407/2013 e 1408/2013**.

La norma va a **sommarsi** con ulteriori strumenti messi a disposizione del comparto primario da parte del Legislatore in un percorso teso a coinvolgere anche l'agricoltura nella **cd. Industria 4.0, mutuabile in Agricoltura 4.0**.

Ed anzi, a bene vedere, le novità in tema di **agevolazioni agli investimenti** diventano ancor più vantaggiose per il comparto agricolo, a seguito delle **modifiche che arriveranno con il 2020**.

Con la **Legge di Bilancio per il 2020**, infatti, vengono **modificate** nella sostanza le agevolazioni conosciute come **superammortamento e iperammortamento**, introducendo, nello specifico, un **credito d'imposta** per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

La **previsione** di un credito, in sostituzione di un maggior deduzione fiscale, rappresenta, per il **settore agricolo** che determina il reddito ai sensi dell'**articolo 32 Tuir**, e, quindi, prescindendo dai costi effettivamente sostenuti, sicuramente un **ulteriore incentivo** alla fruizione.

Il **credito di imposta**, che è riconosciuto in **misura differenziata** in ragione della **tipologia di beni oggetto dell'investimento**, sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali.

Parimenti, sempre la **Legge di Bilancio per il 2020** prevede il **rifinanziamento** della **cd. Nuova Sabatini, misura di sostegno** volta alla concessione di **finanziamenti agevolati** per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. **investimenti in beni strumentali "Industria 4.0"** e di un **correlato contributo statale in conto impianti** rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti che, come noto, è **estesa** anche ai settori dell'**agricoltura** e della **pesca**.

Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

Scopri le sedi in programmazione >

CONTENZIOSO

Abuso del processo e condanna per responsabilità aggravata

di **Luigi Ferrajoli**

L'[articolo 45, comma 12, L. 69/2009](#) (legge di riforma 2009), ha inserito nell'[articolo 96 c.p.c.](#), rubricato **"Responsabilità aggravata"** (pacificamente applicabile anche nel contenzioso tributario, in forza del richiamo di cui all'[articolo 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#) alle norme del Codice di procedura civile), secondo il quale *"In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì **condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata**"*.

L'introduzione di tale previsione è un tentativo, da parte del legislatore, di **deflazionare il contenzioso** introducendo la possibilità per il Giudice, anche a prescindere dalla formulazione di un'esplicita domanda di parte, di condannare l'attore e/o il convenuto che abbiano agito o si siano difesi in giudizio con **mala fede o colpa grave** al pagamento di una somma quale sanzione per la **violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'[articolo 88 c.p.c.](#)**, realizzata attraverso un vero e proprio abuso della *"potestas agendi"* con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente **produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte**.

Invero, con la [sentenza n. 27623 del 2017](#) la Corte di Cassazione ha precisato che la condanna ex [articolo 96, comma 3, c.p.c.](#), applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una **sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex [articolo 96, commi 1 e 2, c.p.c.](#) e con queste cumulabile**, volta – con finalità deflative del contenzioso – alla repressione dell'abuso dello strumento processuale. La sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente.

In particolare, è necessario che venga accertata, in capo alla parte soccombente, la sussistenza di **mala fede, quale consapevolezza dell'infondatezza della domanda, o della colpa grave, per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza**, venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata (cfr. [Cass. n. 3376/2016](#)), la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ([Cass., n. 24546/2014](#)) ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione ([Cass., n. 7620/2013](#)).

Inoltre, la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex [articolo 96, comma 3, c.p.c.](#) può essere **proposta finanche nel giudizio di legittimità**, purché venga formulata nel

controricorso (cfr. [Cass. n. 27715 del 30.10.2018](#)).

Le **Sezioni Unite della Cassazione** hanno esaminato la questione relativa alla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista dall'[articolo 96, comma 3, c.p.c.](#), in relazione sia alla necessità di contenere il fenomeno dell'abuso del processo, sia all'evoluzione della **fattispecie dei "danni punitivi"** che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento.

Sul punto, nella [sentenza delle Sezioni Unite n. 22405 del 13.09.2018](#) si legge che "per l'applicazione di tale norma **non si richiede** – differentemente dalle previsioni contenute nei commi precedenti – **né la domanda di parte** (nella specie, per altro, ritualmente proposta), **né la prova del danno**, essendo comunque necessario l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente (Cass., 11 febbraio 2014, n. 3003). Militano in tal senso tanto l'inserimento della relativa previsione nella disciplina della responsabilità aggravata, quanto il rilievo che **non può considerarsi censurabile la mera azione in giudizio per far valere una pretesa che si riveli poi infondata** (Cass., 30 novembre 2012, n. 21570), essendo necessario verificare, alla stregua i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di sussistenza ed apprezzamento della colpa grave della parte soccombente per la configurabilità della lite temeraria (Cass., 18 novembre 2014, n. 24564), la ricorrenza dei requisiti della mala fede, da ravvisarsi nei casi in cui emerga la consapevolezza dell'infondatezza della domanda, ovvero della colpa grave, da individuarsi nelle ipotesi in cui risulti la **carenza dell'ordinaria diligenza** volta all'acquisizione di detta consapevolezza".

Seminario di mezza giornata

I CONTROLLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE NEI CONFRONTI DELLE PMI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)